

**Dichiarazione di elettore attestante la volontà di esercitare
il diritto di voto nell'abitazione in cui dimora**

(art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, e successive modificazioni)

VOTAZIONI DEL GIORNO 29 MARZO 2020

Il/La sottoscritto/a,  

nato/a a, il

residente in, Via

tessera elettorale n. sezione n. del Comune di residenza,

D I C H I A R A

di voler esercitare il proprio diritto di voto per le elezioni del giorno, nell'abitazione

in cui dimora sita nel Comune di

Via, n., presso

A tal fine allega:

1°) Copia della tessera elettorale;

2°) Certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'A.U.S.L. di

da cui il/la sottoscritto/a risulta:

☐ affetto/a da gravissima infermità, tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con prognosi di gg. (almeno 60) decorrenti dalla data di rilascio del certificato.

☐ in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora.

Data

Il/La dichiarante

.....

Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, e successive modificazioni.

Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 29 - Esercizio del diritto di voto.

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.